

R.G. N. 7/2022 R. Sez. Fall..

TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 7/2022, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da CITARELLA VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cuomo

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 25.02.2022 Citarella Vincenzo ha premesso :

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012;
- di versare in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, _____

— OMISSIS —

Ha proposto, pertanto, il seguente piano:

- pagamento integrale delle spese di procedura

— OMISSIS —

- pagamento integrale dilazionato del credito privilegiato di _____

- pagamento dilazionato dell'ulteriore credito privilegiato _____

— OMISSIS —

- pagamento dei creditori chirografari in percentuale nella misura del 25 % in 40 rate mensili decorrenti dalla data di estinzione delle partite precedenti relative ai crediti assistiti da privilegio.

E' stato emesso decreto di fissazione dell'udienza del 26.04.2022, previa sospensione della procedura esecutiva mobiliare pendente in danno del ricorrente ed attivata dal creditore _____

All'udienza sono comparse _____ che ha aderito al piano, nonché _____ che ha insistito invece per il rigetto del ricorso.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

Il piano si sostanzia, quindi, nell'offerta ai creditori delle seguenti somme:

— OMISSIS —

In ragione della modesta entità delle somme liquide disponibili e dell'ammontare del reddito mensile, pari circa, sussiste indubbiamente il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Ricorre altresì il requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti, che le obbligazioni non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere,

— OMISSIS —

Le modalità di pagamento e l'importo messo a disposizione dei creditori appare poi congruo in relazione alle possibilità economiche della parte, tenuto conto dell'alternativa liquidatoria sostanzialmente nulla,

— OMISSIS —

Al riguardo va, invero, osservato che tale convenienza trova conforto nella carenza di beni immobili, nell'aggravamento dell'esposizione in caso di azioni esecutive individuali, che comporterebbero ulteriori costi prededucibili con completo carente soddisfacimento degli altri creditori, ivi compresa proprio i cui motivi di opposizione appaiono generici e non tengono conto della specifica situazione economica della parte sin qui esaminata.

Non ricorrono pertanto ragioni ostative all'omologa.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 25.02.2022 da CITARELLA VINCENZO;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del

sovraindebitamento, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I.
PROGETTO EDICOM BARI.

Bari,26.04.2022

Il Giudice
Laura Fazio